

**BOZZE DI STAMPA**

**19 marzo 2024**

**N. 1**

# **SENATO DELLA REPUBBLICA**

**XIX LEGISLATURA**

**Conversione in legge del decreto-legge 5 febbraio 2024, n. 10,  
recante disposizioni urgenti sulla governance e sugli interventi  
di competenza della Società «Infrastrutture Milano Cortina  
2020-2026 S.p.A.» (1014-A)**

## **EMENDAMENTI (al testo del decreto-legge)**

### **Art. 1**

#### **1.1**

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Sopprimere gli articoli 1, 2 e 3.*

*Conseguentemente, all'articolo 4 sopprimere i commi 1, 2 e 4.*

#### **1.2**

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Sopprimere l'articolo.*

### 1.3

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Al comma 1, al secondo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ad esclusione dei provvedimenti relativi a opere non ancora assoggettate a valutazione di impatto ambientale (VIA) e, ove necessario ai sensi della normativa vigente, a valutazione ambientale strategica (VAS), per i quali si procede all'avvio immediato dei procedimenti. In tali casi, al fine di garantire la celere definizione dei procedimenti amministrativi volti alla realizzazione degli impianti, sono ridotti di un terzo i termini di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di valutazione d'impatto ambientale (VIA), valutazione ambientale strategica (VAS) e autorizzazione integrata ambientale (AIA)».*

---

### 1.4

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Al comma 1, al secondo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ad esclusione dei provvedimenti relativi a opere non ancora assoggettate a valutazione di impatto ambientale (VIA) e, ove necessario ai sensi della normativa vigente, a valutazione ambientale strategica (VAS), per i quali si procede all'avvio immediato dei procedimenti.».*

---

### 1.5

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: «una relazione circa lo stato» inserire le seguenti: «dell'ambiente nelle aree oggetto degli interventi, di cui all'Allegato A, e».*

---

### 1.6

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: «di cui al primo periodo» inserire le seguenti: «con particolare riferimento al rispetto della normativa in materia ambientale e paesaggistica, ivi comprese le prescrizioni contenute nei provvedimenti che autorizzano gli interventi stessi».*

---

## 1.7

DI GIROLAMO, SIRONI

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La relazione di cui al precedente periodo è trasmessa anche alle Commissioni parlamentari competenti per materia.».*

---

### 1.100 [già 1.8 (testo 2)]

SIRONI

*Dopo il comma 1 inserire i seguenti:*

«1.1. Al fine di realizzare le opere necessarie alla realizzazione delle linee ferroviarie Calalzo-Cortina e Tirano-Bormio-Males, si autorizza una spesa di 100 milioni di euro per ciascun anno 2024, 2025, 2026. Agli oneri derivanti dal presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione

1.1.1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare d'intesa con i presidenti delle regioni Lombardia e Veneto e delle province autonome di Trento e di Bolzano, sono identificate le tempistiche e le modalità di erogazione del finanziamento di cui al comma 1-*bis* necessarie alla realizzazione delle linee ferroviarie suddette.».

---

### 1.101 (già 1.9)

SIRONI

*Dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1.1. Le regioni Lombardia e Veneto, le province autonome di Trento e Bolzano nonché gli enti locali interessati, provvedono, di concerto con ANAS S.p.A. quale soggetto attuatore degli interventi di cui al presente articolo, alla stesura di un piano straordinario della mobilità, della circolazione e della viabilità riguardanti le zone a qualsiasi titolo interessate dagli eventi sportivi comprese le località di primo accesso alla valle. Agli oneri derivanti dal presente comma pari a un milione di euro per ciascun anno 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

*Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e piano straordinario per la mobilità, per la circolazione e per la viabilità.».*

---

## **1.102 [già 1.10 (testo 2)]**

SIRONI

*Dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1.1. Per la realizzazione delle opere complementari e connesse allo svolgimento delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2020-2026, ogni intervento edilizio relativo alla demolizione, ricostruzione e realizzazione di opere, deve tener conto degli indicatori dell'«impronta di carbonio», dell'«impronta idrica», (valutata anche come dato aggregato nell'ambito territoriale dei Piani di bacino), nonché dell'«impronta ecologica» complessiva, applicando la metodologia di cui all'annesso metodologico al rapporto periodico ISPRA 288/2018 - ISBN 978-88-448-0902-7 e suoi aggiornamenti. Gli esiti dei calcoli effettuati sulla base dei suddetti indicatori sono resi pubblici con le modalità stabilite dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica sia prima dell'effettivo inizio dei lavori, e sia all'ultimazione delle opere effettivamente eseguite».

---

## **ORDINI DEL GIORNO**

### **G1.100**

BERGESIO, MINASI, GERMANÀ, POTENTI

Il Senato,

nell'iter di conversione del decreto-legge 5 febbraio 2024, n. 10, recante disposizioni urgenti sulla governance e sugli interventi di competenza della Società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.»

Premesso che:

la linea M2 della Metropolitana di Torino è un'opera importante ed attesa, che crea un collegamento ferroviario tra il centro di Torino e il sud del Piemonte con l'aeroporto, porta d'accesso al Paese e al territorio;

si tratta di un intervento fondamentale perché risponde alle esigenze di mobilità della Regione Piemonte ed è in linea con i progetti di valorizzazione turistica del territorio avviati dalla stessa;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare le iniziative di competenza volte a permettere l'avvio veloce della fase progettuale ed esecutiva dei lavori sulla linea M2 della metropolitana di Torino, nonché volte a garantire la realizza-

zione prioritaria di tutti interventi che possono trovare copertura a legislazione vigente.

---

**G1.101 [già 4.0.6 (testo 2)]**

SIRONI, DI GIROLAMO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 5 febbraio 2024, n. 10, recante disposizioni urgenti sulla "*governance*" e sugli interventi di competenza della Società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.»,

premesso che:

per la valorizzazione delle reti ferroviarie delle Regioni Veneto e Lombardia interessate dalla realizzazione delle opere connesse allo svolgimento delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026;

considerato l'aumento necessario della capacità di trasporto dell'infrastruttura ferroviaria nel periodo suddetto, per rispondere alle esigenze di sviluppo del trasporto locale nonché per favorire la prosecuzione del programma di elettrificazione della linea ferroviaria Belluno - Calalzo;

rilevato che:

per contenere le emissioni di gas climalteranti, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione di cui al presente decreto, sentito rfi per quanto concerne gli investimenti infrastrutturali, coordinare coordinando modalità ed orari dei servizi ferroviari e dei servizi di autolinee al fine di evitare sovrapposizioni, concorrenze e disagi per gli utenti le regioni coinvolte di concerto con il ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvedono alla redazione di un programma strategico di investimenti finalizzato al potenziamento del trasporto pubblico locale e all'inserimento della elettrificazione delle linee ferroviarie che si articola in base ai seguenti punti: a) indicare modelli di esercizio ferroviario calibrati sui molteplici-scenari infrastrutturali; b) individuare incisive modalità di sostegno e promozione dell'uso del trasporto pubblico; c) introdurre il biglietto e l'abbonamento unico per l'accesso a tutti i mezzi di trasporto pubblico; d) terminare l'elettrificazione della linea belluno-calalzo per le olimpiadi invernali 2026; e) coinvolgere treni turistici italiani e fondazione fs per servizi speciali dedicati durante la stagione olimpica e para olimpica f) valutare la disponibilità di risorse statali ed europee per il finanziamento della realizzazione della linea tirano - bormio - e della linea calalzo - cortina; g) prospettare le modalità per il reperimento di risorse finanziarie regionali per contribuire agli investimenti infrastrutturali, assicurandone la sostenibilità nel quadro complessivo delle finanze regionali;

a tal fine, fermi restando i già previsti interventi di elettrificazione e previa consultazione con gli operatori di sistema per quanto concerne gli investimenti infrastrutturali relativi al trasporto pubblico locale, la regione coinvolta presenta, altresì, uno studio di interventi per la mobilità sostenibile finalizzato alle verifiche economiche, ambientali e di integrazione tra i diversi vettori energetici,

impegna il Governo a:

sollecitare, nell'ambito delle proprie competenze, le Regioni a redigere, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un "Programma strategico di interventi" finalizzato al potenziamento del trasporto pubblico locale e all'inserimento della elettrificazione delle linee ferroviarie che si articolano seguendo l'elenco dei punti di cui in premessa.

---

## EMENDAMENTI

### 1.0.1

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Accesso del pubblico all'informazione ambientale)*

1. Agli interventi previsti all'articolo 1, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, di attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in tema di pubblicazione e accesso alle informazioni ambientali.».

---

### **1.0.2**

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Misure in materia di sostenibilità ambientale)*

1. Per le opere connesse allo svolgimento delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina non ancora assoggettate a valutazione di impatto ambientale (VIA) e, ove necessario ai sensi della normativa vigente, a valutazione ambientale strategica (VAS), si procede all'avvio immediato di tali procedimenti. In tali casi, al fine di garantire la celere definizione dei procedimenti amministrativi volti alla realizzazione degli impianti, sono ridotti di un terzo i termini di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di valutazione d'impatto ambientale (VIA), valutazione ambientale strategica (VAS) e autorizzazione integrata ambientale (AIA)».

---

### **1.0.3**

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Misure in materia di sostenibilità ambientale)*

1. Per le opere connesse allo svolgimento delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina non ancora assoggettate a valutazione di impatto ambientale (VIA) e, ove necessario ai sensi della normativa vigente, a valutazione ambientale strategica (VAS), si procede all'avvio immediato di tali procedimenti.».

---

#### **1.0.4**

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 1-bis.**

*(Tavolo di confronto permanente)*

1. Al fine di garantire adeguate forme di partecipazione alle comunità locali interessate e associazioni di tutela del territorio, è istituito un Tavolo di confronto permanente in tema di sostenibilità ambientale delle opere connesse allo svolgimento delle Olimpiadi invernali Milano Cortina.

2. Il tavolo è composto da 7 membri, di cui:

- 1) uno designato dal Comitato Olimpico Internazionale;
- 2) uno designato dalla società Simico (Società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.a.);
- 3) due designati dalle associazioni di tutela ambientale e paesaggistica maggiormente rappresentative sul territorio;
- 4) due esperti designati dagli enti locali coinvolti;
- 5) un componente Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS designato dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica.

3. Il Tavolo di confronto è convocato con frequenza bimestrale, con l'obiettivo analizzare congiuntamente le principali criticità dei progetti, individuare soluzioni condivise e monitorare l'attuazione delle opere.

4. Il Tavolo di confronto resta operativo sino al completamento delle opere connesse allo svolgimento delle Olimpiadi invernali Milano Cortina.».

---

## **Art. 2**

### **2.1**

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Sopprimere l'articolo.*

---

### **2.3**

BASSO, IRTO, FINA

*Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 2).*

---

### **2.4**

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso «5», sostituire le parole: «cinque membri» con le seguenti: «sette membri».*

*Conseguentemente, al medesimo capoverso 5 dopo la lettera c) inserire la seguente: «c-bis) due esperti designati dagli enti locali coinvolti.».*

---

### **2.5**

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso «5», alla lettera a), dopo le parole: «di concerto con» inserire le seguenti: «il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica».*

---

### **2.100 (già 2.7)**

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso «5», lettera a), alinea, dopo le parole: "Autorità di Governo competente in materia di sport" aggiungere le seguenti: "e con l'Autorità di Governo in materia di disabilità".*

---

### **2.101 (già 2.12)**

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso «5-ter», al primo periodo, sopprimere la parola: «stradali».*

---

## **2.102 (già 2.14)**

SIRONI, DI GIROLAMO

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso «5-ter», sopprimere le seguenti parole: «nonché degli interventi di cui all'articolo 16, comma 3-bis, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156.»;*

*b) al comma 1, lettera a), numero 2), dopo il capoverso «5-ter» aggiungere il seguente:*

*«5-quater. L'articolo 16, il comma 3-bis, del decreto legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazione, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, è abrogato» al medesimo comma, aggiungere, in fine, dopo il primo periodo, le seguenti parole: «Si intende, altresì, abrogata, ogni disposizione che preveda la realizzazione degli interventi di adeguamento della pista olimpica di bob e slittino "Eugenio Monti" di Cortina d'Ampezzo o la realizzazione di nuove piste da bob che prevedano consumo di nuovo suolo.»*

---

## **2.16**

DI GIROLAMO, SIRONI

*Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso «5-ter», dopo le parole: «decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121» aggiungere le seguenti: «. Gli interventi stradali e ferroviari di cui all'allegato 1, sono soggetti alle autorizzazioni previste dalla parte seconda del decreto legislativo 152 del 2006».*

---

## **2.17**

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso «5-ter», dopo il primo periodo inserire il seguente: «Il Commissario straordinario, parallelamente agli interventi di cui all'allegato 1, monitora lo stato di attuazione degli interventi in favore della mobilità sostenibile connessi alle Olimpiadi invernali Milano Cortina nelle aree coinvolte dalle opere di cui al medesimo allegato, comunicando i risultati del monitoraggio al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti entro 30 giorni dalla data del suo insediamento, che vengono contestualmente pubblicati sul sito istituzionale del medesimo Ministero.».*

---

## **2.21**

DI GIROLAMO, SIRONI

*Al comma 1, lettera a), numero 2) capoverso «5-ter», dopo le parole: «attività di internal auditing e rendicontazione.» aggiungere le seguenti: «che devono essere comunicate, annualmente, alle Commissioni parlamentari competenti».*

---

## **2.13 (testo 2)**

SIRONI, DI GIROLAMO

*Al comma 1, lettera a), numero 2), dopo il capoverso «5-ter» inserire il seguente:*

*"5-quater: Per gli interventi di gestione e manutenzione delle opere di cui all'articolo 16, comma 3-bis, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, si autorizza una spesa di 2 milioni di euro per ogni anno dal 2024 fino al 2054. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 100 milioni di euro si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».*

---

## **2.103**

MINASI, GERMANÀ, POTENTI

*Al comma 1, lettera a), numero 2), dopo il capoverso «5-ter», inserire il seguente: «5-quater. Nel caso in cui l'organo di amministrazione decida di procedere, conformemente allo Statuto, alla nomina del direttore generale della Società, l'incarico è conferito all'amministratore delegato.».*

---

## **2.22**

BASSO, IRTO, FINA

*Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 3).*

---

## 2.23

BASSO, IRTO, FINA

*Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 4).*

---

## 2.104 (già 2.25)

DI GIROLAMO, SIRONI

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1.1. L'amministratore delegato *pro tempore* di ANAS S.p.A, nello svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, presenta annualmente alle Commissioni parlamentari competenti una relazione sullo stato di avanzamento dei lavori e dei rispettivi costi sostenuti per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1».

---

## ORDINE DEL GIORNO

### G2.100 (già 2.24)

BASSO, FINA, IRTO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 5 febbraio 2024, n. 10, recante disposizioni urgenti sulla *governance* e sugli interventi di competenza della Società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.»;

premesso che,

il decreto-legge in esame ha l'obiettivo di consentire il completamento in tempi certi delle opere necessarie allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano-Cortina 2026;

in particolare, l'articolo 1, prevede che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, ANAS S.p.a. è individuato quale soggetto attuatore degli interventi di cui all'Allegato A del decreto stesso, e subentra nei relativi rapporti giuridici attivi e passivi alla Società che era stata individuata come soggetto attuatore delle opere complementari in ambito

stradale connesse allo svolgimento delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026;

l'articolo 2 inserisce delle modifiche al testo del decreto-legge n. 16 del 2020, introducendo alcune innovazioni in merito al regime di funzionamento e di composizione del Consiglio di amministrazione della Società preposta alla realizzazione delle infrastrutture funzionali alle Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026;

il comma 1, lettera a) dell'articolo 2, prevede un opportuno coordinamento con le previsioni introdotte dal comma 1 dell'articolo 1 ed escludere dagli interventi in capo alla società le opere affidate quale soggetto attuatore ad ANAS S.p.a.;

per effetto delle innovazioni introdotte, numerose opere infrastrutturali necessarie allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici di Milano Cortina 2026 saranno, pertanto, realizzate direttamente da ANAS;

il provvedimento in esame non chiarisce un aspetto fondamentale relativo alla proprietà finale delle opere realizzate per lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici di Milano Cortina 2026,

impegna il Governo:

a dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento già 2.24 e in particolare a chiarire che al termine dei Giochi olimpici e paralimpici di Milano Cortina 2026, le opere realizzate in attuazione del suddetto decreto con valenza a carattere permanente e a fruibilità pubblica siano acquisite al patrimonio degli Enti territorialmente interessati sulla base delle specifiche competenze.

---

## EMENDAMENTI

### Art. 3

#### 3.1

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Sopprimere l'articolo.*

---

### 3.2

MISIANI

*Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al primo periodo, dopo le parole: «Giussano-Civate» inserire le seguenti: «alla SS 639 Variante di Vercurago, alla SS 42 - "del Tonale e della Mendola" - lotto 1 (comune di Trescore Balneario); lotto 2 (comune di Entratico), alla SS 38 - Tangenziale sud di Sondrio e alla SS 36 - Completamento percorso ciclabile "Abbadia Lariana" ed è nominato Commissario straordinario per le ulteriori opere indicate nell'Allegato A,»;*

*b) all'ultimo periodo sostituire le parole: «dell'intervento» con le seguenti: «di ciascuno degli interventi».*

---

### 3.3

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:*

*1) sopprimere il terzo periodo;*

*2) al quarto periodo sopprimere le parole: «e agli eventuali sub-commissari»;*

*3) sopprimere l'ultimo periodo.*

---

### 3.4

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Al comma 1 sopprimere l'ultimo periodo.*

---

### 3.5

BASSO, IRTO, FINA, DI GIROLAMO, TREVISI, SIRONI

*Al comma 1 sopprimere le parole da: «Gli eventuali rimborsi» fino a: «50.000 euro annui».*

---

### 3.6

DI GIROLAMO, SIRONI

*Al comma 1 sostituire le parole: «50.000 euro annui» con le seguenti: «20 mila euro annui».*

---

### 3.7

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Dopo il comma 1 inserire il seguente: «1-bis. Le Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente di Lombardia, Veneto e Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, nell'ambito delle proprie competenze in materia di tutela ambientale e sanitaria, adottano un Piano di rafforzamento dei controlli ambientali nei cantieri e di rilevamento dell'inquinamento atmosferico e acustico nelle aree interessate dalla modificazione della viabilità.».*

---

### 3.8

DI GIROLAMO, SIRONI

*Al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'esercizio delle funzioni di commissario straordinario dell'amministratore delegato *pro tempore* di ANAS S.p.A di cui ai commi 1 e 2, cessano il 28 febbraio 2026».*

---

### 3.9

SIRONI

*Dopo il comma 2 inserire il seguente:*

*«2.1. Per la realizzazione delle opere complementari e connesse allo svolgimento delle Olimpiadi invernali Milano- Cortina 2020- 2026, ogni intervento edilizio relativo alla demolizione, ricostruzione e realizzazione di opere, deve tener conto: 1) dell'indicatore «*carbon footprint*» utilizzato per il calcolo del carico ambientale derivante da tali interventi anche in relazione ad eventuali variazioni d'uso del suolo; 2) dell'impronta idrica, ovvero delle conseguenze dell'impermeabilizzazione sul rischio idrogeologico e sull'alterazione del regime idrico già esistente, dell'impoverimento degli *stock* idrici legati agli acquiferi, della riduzione della pressione preesistente al loro utilizzo e della conseguente scarsità/*deficit* idrico e vengono analizzati anche come dato aggregato nell'ambito territoriale dei Piani di bacino; 3) dell'impronta*

ecologica complessiva applicando la metodologia di cui all'annesso metodologico al rapporto periodico ISPRA 288/2018 - ISBN 978-88-448-0902-7 e suoi aggiornamenti. I calcoli e gli indicatori dal precedente periodo, sono resi pubblici con le modalità stabilite dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e comunque prima dell'effettivo inizio dei lavori e all'ultimazione delle opere effettivamente eseguite.».

---

### **3.100**

DI GIROLAMO

*Al comma 2-bis, sopprimere l'ultimo periodo*

---

### **3.101**

POTENTI, MURELLI

*Dopo il comma 2-ter aggiungere il seguente: «2-quater. All'articolo 1, comma 762, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole " e all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229" sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e all'articolo 1, comma 437, della legge 30 dicembre 2023, n. 213"».*

---

## **Art. 3-bis**

### **3-bis.100**

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Sopprimere l'articolo.*

---

**3-bis.0.100 (già 3.0.2)**

BASSO, FINA, IRTO

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 3-ter.**

*(Disposizioni in merito alla realizzazione di opere funzionali alle Olimpiadi da parte di privati)*

1. Le Province Autonome di Trento e Bolzano e i Comuni nei cui territori soggetti privati realizzano, anche nell'ambito di convenzioni urbanistiche, infrastrutture o impianti per lo svolgimento dei Giochi olimpici sono autorizzati, per garantire la funzionalità di dette opere entro il 31 ottobre 2025, a riconoscere a detti soggetti attuatori contributi economici a copertura degli oneri per l'incremento dei fattori produttivi. I predetti Enti sono, altresì, autorizzati ad adottare ogni iniziativa volta ad assicurare la messa a disposizione, in via temporanea, degli spazi necessari per le competizioni olimpiche e per i servizi accessori, anche mediante contratti di locazione, sostenendone i relativi oneri e con impegno del soggetto privato a rendere funzionali tali spazi entro il 31 ottobre 2025. Gli Enti erogano tali risorse al soggetto attuatore dell'intervento ovvero al soggetto che mette a disposizione gli spazi, previo rilascio di fideiussione a garanzia del rispetto del suddetto termine. Fatti salvi eventuali maggiori danni, il mancato rispetto del termine determina l'incameramento della garanzia. Nella fattispecie di cui al secondo periodo, la spesa è rendicontata dai soggetti attuatori agli Enti con relazione attestante i maggiori oneri per l'incremento dei fattori produttivi. Il mancato rispetto del termine del 31 ottobre 2025 comporta la restituzione agli Enti di quanto ricevuto. L'efficacia delle disposizioni di cui al presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea, richiesta a cura del Ministero dell'economia e delle finanze o ad altra procedura consentita dai Regolamenti europei in materia di aiuti di Stato.».

---

**3-bis.0.101 (già 3.0.3)**

BASSO, FINA, IRTO

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 3-ter.**

*(Disposizioni in merito al finanziamento delle infrastrutture sportive olimpiche)*

1. Le risorse stanziare per lo svolgimento dei Giochi olimpici e paraolimpici invernali Milano-Cortina 2026 dalle leggi n. 178 del 2020, n. 197 del 2022 e n. 234 del 2021 per la realizzazione, il potenziamento o l'efficientamento delle infrastrutture sportive necessarie per ottemperare alle indicazioni del Comitato Olimpico Internazionale e delle Federazioni sportive coinvolte, sono concesse ed erogate nel rispetto degli articoli 1-12 e 55 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato e delle relative procedure di comunicazione alla Commissione che saranno dettagliate in un successivo atto che definirà le modalità di finanziamento a cura del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.».

**3-bis.0.102 (già 3.0.7)**

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 3-ter**

*(Commissario per il potenziamento e l'ammmodernamento delle linee ferroviarie)*

1. Al fine di contribuire alla piena realizzazione delle infrastrutture ferroviarie connesse alle Olimpiadi Milano-Cortina, il Provveditore interregionale alle opere pubbliche per le regioni Lombardia ed Emilia Romagna ed il Provveditore interregionale per le regioni Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia sono nominati Commissari straordinari ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, per le regioni di rispettiva competenza.

2. I Commissari straordinario provvedono, con i poteri di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, alla progettazione, al-

l'affidamento e all'esecuzione degli interventi necessari per il potenziamento e l'ammodernamento delle reti ferroviarie.

3. Nell'assolvimento dei propri compiti istituzionali, i Commissari straordinari si conformano alle Linee Guida in materia di sostenibilità e di sviluppo sostenibile per il conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1 dei Provveditorati interregionali, di cui al Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 10 ottobre 2022.

4. Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, ai Commissari straordinari non spetta alcun compenso, gettone di presenza, indennità comunque denominata o rimborso di spese.

5. I Commissari straordinari, per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, si avvalgono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, delle strutture centrali e periferiche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché di società dallo stesso controllate.»

---

### **3-bis.0.103 (già 3.0.8)**

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 3-ter**

*(Disposizioni in materia di commissariamenti delle opere infrastrutturali da realizzare al fine di garantire la sostenibilità delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026)*

1. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è nominato un Commissario straordinario per le opere infrastrutturali da realizzare al fine di garantire la sostenibilità delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026 di cui al DM 7 dicembre 2020 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

2. Il Commissario straordinario è scelto fra soggetti di comprovata competenza ed esperienza in materia di mobilità sostenibile.

3. Al Commissario straordinario, individuabile anche nell'ambito delle società a prevalente capitale pubblico, spetta l'assunzione di ogni determinazione ritenuta necessaria per l'avvio ovvero la prosecuzione dei lavori, anche sospesi. Il Commissario a tal fine provvede all'eventuale rielaborazione e approvazione dei progetti non ancora appaltati, operando in raccordo con i Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, anche mediante specifici protocolli operativi per l'applicazione delle migliori pratiche. L'approvazione dei progetti da parte dei Commissari straordinari, d'intesa con i Presidenti

delle regioni e delle province autonome territorialmente competenti, sostituisce, ad ogni effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta occorrenti per l'avvio o la prosecuzione dei lavori, fatta eccezione per quelli relativi alla tutela di beni culturali e paesaggistici, per i quali il termine di conclusione del procedimento è fissato in novanta giorni, nonché per quelli di tutela ambientale con particolare riguardo ai procedimenti in materia di Valutazione di Impatto Ambientale o di Valutazione Ambientale Strategica, per i quali i termini sono ridotti di un terzo.

4. Il Commissario straordinario trasmette al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e al Comitato interministeriale per la programmazione economica i progetti approvati, il cronoprogramma dei lavori e il relativo stato di avanzamento, segnalando trimestralmente eventuali anomalie e significativi scostamenti rispetto ai termini fissati nel cronoprogramma di realizzazione delle opere, al fine di risolvere le relative criticità. Tali documenti sono pubblicati sul sito istituzionale del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti entro quindici giorni dalla loro trasmissione.

5. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono stabiliti i termini, le modalità, le tempistiche, l'eventuale supporto tecnico, le attività connesse alla realizzazione dell'opera, il compenso per il Commissario straordinario, i cui oneri sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare o completare. I compensi dei Commissari sono stabiliti in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. I commissari possono avvalersi di strutture dell'amministrazione centrale o territoriale interessata nonché di società controllate dallo Stato o dalle Regioni.»

---

### **3-bis.0.104 (già 3.0.9)**

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 3-ter**

*(Disposizioni in materia di commissariamenti delle opere infrastrutturali da realizzare al fine di garantire la sostenibilità delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026)*

1. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è nominato un Commissario straordinario per le opere infrastrutturali da realizzare al fine di garantire la sostenibilità delle

Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026 di cui al DM 7 dicembre 2020 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

2. Il Commissario straordinario è scelto fra soggetti di comprovata competenza ed esperienza in materia di mobilità sostenibile.

3. Al Commissario straordinario, individuabile anche nell'ambito delle società a prevalente capitale pubblico, spetta l'assunzione di ogni determinazione ritenuta necessaria per l'avvio ovvero la prosecuzione dei lavori, anche sospesi. Il Commissario a tal fine provvede all'eventuale rielaborazione e approvazione dei progetti non ancora appaltati, operando in raccordo con i Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, anche mediante specifici protocolli operativi per l'applicazione delle migliori pratiche. L'approvazione dei progetti da parte dei Commissari straordinari, d'intesa con i Presidenti delle regioni e delle province autonome territorialmente competenti, sostituisce, ad ogni effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta occorrenti per l'avvio o la prosecuzione dei lavori, fatta eccezione per quelli relativi alla tutela di beni culturali e paesaggistici, nonché per quelli di tutela ambientale con particolare riguardo ai procedimenti in materia di Valutazione di Impatto Ambientale o di Valutazione Ambientale Strategica.

4. Il Commissario straordinario trasmette al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e al Comitato interministeriale per la programmazione economica i progetti approvati, il cronoprogramma dei lavori e il relativo stato di avanzamento, segnalando trimestralmente eventuali anomalie e significativi scostamenti rispetto ai termini fissati nel cronoprogramma di realizzazione delle opere, al fine di risolvere le relative criticità. Tali documenti sono pubblicati sul sito istituzionale del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti entro quindici giorni dalla loro trasmissione.

5. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono stabiliti i termini, le modalità, le tempistiche, l'eventuale supporto tecnico, le attività connesse alla realizzazione dell'opera, il compenso per il Commissario straordinario, i cui oneri sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare o completare. I compensi dei Commissari sono stabiliti in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. I commissari possono avvalersi di strutture dell'amministrazione centrale o territoriale interessata nonché di società controllate dallo Stato o dalle Regioni.»

---

**3-bis.0.105 (già 3.0.10)**

SIRONI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 3-ter**

*(Disposizioni in materia di bilancio economico dei servizi ecosistemici)*

1. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione di cui al presente decreto, i Comuni interessati dalle opere per lo svolgimento delle Olimpiadi 2020-2026, predispongono il bilancio ecologico-economico dei servizi ecosistemici sulla base dei criteri e dei parametri di contabilità ambientale (impronta ecologica) come definiti dall'accordo di cui al comma 2 dell'articolo 3, e comunque nel rispetto dell'annesso metodologico al rapporto periodico ISPRA 288/2018 - ISBN 978-88-448-0902-7 e suoi aggiornamenti, riportando a bilancio da un lato il costo derivante dalla perdita di servizi ecosistemici per ogni ettaro di suolo consumato o impermeabilizzato e dall'altro il valore aggiunto acquisito con la riqualifica e con l'acquisizione di nuove infrastrutture verdi e blu.

2. Il «bilancio ecologico-economico dei servizi ecosistemici» è lo strumento utile per attribuire una valutazione economica delle funzioni ecologiche nei bilanci ambientali e nella pianificazione territoriale al fine di garantire l'uso sostenibile delle risorse naturali e delle funzioni degli ecosistemi, concorrendo ad una gestione durevole del capitale naturale.

3. I bilanci ecologici-economici dei servizi ecosistemici di ogni Comune devono evidenziare il controvalore economico anche: a) dell'Impronta idrica, ovvero le conseguenze dell'impermeabilizzazione sul rischio idrogeologico e sull'alterazione del regime idrico già esistente, dell'impoverimento degli *stock* idrici legati agli acquiferi, della riduzione della pressione preesistente al loro utilizzo e della conseguente scarsità/*deficit* idrico e vengono analizzati anche come dato aggregato nell'ambito territoriale dei Piani di bacino; b) dell'Impronta di carbonio delle attività e dei prodotti relative alle opere connesse ad ogni titolo edilizio in base alle dichiarazioni dei proponenti redatte raccogliendo le dichiarazioni e le asseverazioni dei realizzatori delle opere e dei fornitori dei servizi; c) dell'impronta ecologica complessiva applicando la metodologia di cui all'annesso metodologico al rapporto periodico ISPRA 288/2018 - ISBN 978-88-448-0902-7 e suoi aggiornamenti.

4. I dati risultati dai bilanci ecologici-economici dei servizi ecosistemici vanno pubblicati nel sito internet di ciascun comune.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, i Comuni interessati dalle opere per lo svolgimento delle Olimpiadi 2020-2026 provvedono con le

risorse umane economiche e strumentali previste a legislazione vigente e comunque senza maggiori oneri per la finanza pubblica».

---

**3-bis.0.106 (già 3.0.11)**

DI GIROLAMO, SIRONI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 3-ter.**

*(Misure in materia di sicurezza infrastrutturale)*

1. Al fine di favorire la sicurezza delle strade, dei viadotti e dei ponti comprese le attività di progettazione e manutenzione ordinaria e straordinaria presenti sull'intero territorio delle regioni interessate dalla realizzazione delle opere connesse allo svolgimento delle Olimpiadi invernali Milano Cortina 2020-2026 si istituisce, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo di 80 milioni di euro per ciascun anno 2024, 2025 e 2026.

2. Agli oneri derivanti dal precedente comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

---

**Art. 4**

**4.1**

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Sopprimere l'articolo.*

---

**4.2**

BASSO, IRTO, FINA

*Al comma 1 sopprimere il primo periodo.*

---

### 4.3

BASSO, IRTO, FINA

*Al comma 1, sostituire le parole: «nomina degli organi sociali ai sensi del comma 2» con le seguenti: «data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge».*

---

### 4.8

BASSO, IRTO, FINA

*Sopprimere il comma 2.*

---

### 4.100

STEFANI, MINASI, GERMANÀ, POTENTI, TOSATO

*Dopo il comma 3-quinquies inserire il seguente:*

«3-*sexies*. Per le esigenze di funzionamento volte a potenziare le attività finalizzate a mitigare il rischio idrogeologico e gli effetti del cambiamento climatico, anche con specifico riferimento al necessario monitoraggio e governo del rischio idrogeologico per lo svolgimento delle Olimpiadi Milano Cortina, ivi compresa l'attività di pianificazione di cui al comma 3-quinquies, l'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali è autorizzata a reclutare, nel biennio 2024-2025, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, mediante l'indizione di concorsi pubblici o mediante le ulteriori modalità di reclutamento previste a legislazione vigente, in aggiunta alle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, il seguente contingente di personale: 1 dirigente di prima fascia, 1 dirigente di seconda fascia, 1 unità da inquadrare nell'Area delle Elevate Professionalità prevista dal vigente CCNL del Comparto Funzioni Centrali 2019-2021, e 12 unità da inquadrare nell'Area dei funzionari prevista dal citato CCNL. Per effetto di quanto previsto dal presente comma, nella vigente dotazione organica dell'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali è istituita 1 posizione di dirigente di prima fascia e 1 posizione nell'Area delle Elevate Professionalità. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari ad euro 917.202 per l'anno 2024 e ad euro 1.222.936 a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

---

#### 4.0.1

DI GIROLAMO, SIRONI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

Al fine di promuovere l'uso di servizi di trasporto pubblico locale e ferroviario in attuazione del Piano generale della mobilità ciclistica, in relazione alle regioni interessate dalle Olimpiadi 2020-2026, il fondo di cui all'articolo 1, comma 479, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementato di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Agli oneri derivanti dal presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

---

#### 4.0.3

DI GIROLAMO, SIRONI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

*(Disposizioni in materia di tutela dei lavoratori)*

1. L'Ispettorato nazionale del lavoro (INL) con cadenza semestrale e fino al completamento degli interventi di cui al presente decreto, effettua un monitoraggio circa la regolarità dei contratti di lavoro per la realizzazione delle opere complementari e connesse allo svolgimento delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2020-2026.

2. L'Ispettorato nazionale del lavoro nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente e comunque senza maggiori oneri per la finanza pubblica, effettua controlli *in loco* e verifiche amministrative, a campione, senza alcun preavviso, sul regolare svolgimento del rapporto di lavoro nonché sul rispetto della normativa relativa alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

3. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente e comunque senza maggiori oneri per la finanza pubblica, provvede con cadenza semestrale a pubblicare nel proprio portale telematico i dati trasmessi dall'Ispettorato nazionale del lavoro (INL)».

---

#### 4.0.7

DI GIROLAMO, SIRONI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

*(Modifiche alla legge 27 dicembre 2019, n. 160)*

1. Al fine di favorire il ricorso alla mobilità alternativa e di potenziare i percorsi di collegamento urbano destinati alla mobilità ciclistica nelle regioni interessate dalla realizzazione delle opere complementari e connesse allo svolgimento delle Olimpiadi 2020-2026, il fondo di cui all'articolo 1, comma 47, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementato di un milione di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026.

2. Agli oneri derivanti dal precedente comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

---